



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTA A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019

Art. 27 (Allegato)

Fatta salva l'applicazione diretta dei benefici previsti dalla presente Convenzione, le imposte rimosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, secondo le procedure previste dalla propria legislazione interna, su richiesta del contribuente che è un residente dell'altro Stato contraente e ha diritto a tali benefici, nella misura in cui il diritto di riscuotere dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

Versione in vigore dal 3 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

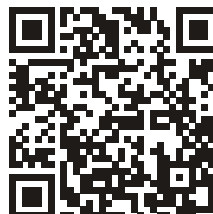
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 89
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-89-2020/allegato-art-27>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

(Allegato)

